

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA – VIA GREGORIO ALLEGRI, 14

CORTE SPORTIVA D'APPELLO NAZIONALE

III^o SEZIONE

COMUNICATO UFFICIALE N. 109/CSA

(2018/2019)

TESTI DELLE DECISIONI RELATIVE AL COM. UFF. N. 013/CSA- RIUNIONE DEL 23 LUGLIO 2018

I COLLEGIO

Avv. Italo Pappa - Presidente; Avv. Stefano Agamennone, Prof. Paolo Tartaglia - Componenti; Dott. Carlo Bravi - Rappresentante A.I.A.; Dott. Antonio Metitieri - Segretario.

1. RICORSO DELL'A.S.D. APULIA TRANI AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 4 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA ALLA SIG. STRIPPOLI MASSIMO SEGUITO GARA APULIA TRANI/GRIFONE GIALLOVERDE DEL 18.3.2018 (Delibera del Giudice Sportivo presso Dipartimento Calcio Femminile – Com. Uff. n. 72 del 21.3.2018)

Con atto del 29.03.2018 la Società A.S.D. Apulia Trani ha proposto reclamo avverso la decisione del Giudice Sportivo, presso il Dipartimento Calcio Femminile, che ha comminato al sig. Massimo Strippoli la sanzione di 4 gare effettive *“per essersi al termine del primo tempo di gioco, avvicinato alla panchina della squadra avversaria e con toni minacciosi, profferito frasi ingiuriose e dal tenere anche sessista nei confronti delle calciatrici avversarie”*. Con il reclamo la società ha chiesto *“l’annullamento della sanzione inflitta”*.

A sostegno della propria richiesta la reclamante ha dedotto che la condotta contestata al tecnico appare *“senza dubbio eccessiva e comunque non congrua in relazione al reale comportamento del dirigente nonché alle oggettive condizioni in cui si è svolta la gara”*.

Secondo la prospettazione della reclamante, prima dell’inizio del secondo tempo, mentre l’arbitro stazionava nel cerchio di centrocampo, il tecnico si sarebbe avvicinato alla panchina avversaria per recuperare dei palloni e consegnarli ai raccattapalle, per cui al più si sarebbe reso responsabile *“di essere uscito dall’area tecnica di competenza”*.

Da quanto riportato nel rapporto arbitrale risulta che lo Strippoli, in occasione dell’avvicinamento alla panchina ospite, avrebbe usato toni minacciosi e proferito frasi ingiuriose e dal tenere sessista nei confronti delle calciatrici avversarie, circostanze che la reclamante ha decisamente contestato.

In considerazione della gravità dei fatti contestati e delle discrasie tra quanto riportato nel referto arbitrale e quanto argomentato nel reclamo, questa Corte, con ordinanza istruttoria del 6.4.2018, ha disposto preliminarmente la sospensione della sanzione comminata al tecnico Strippoli ed ha trasmesso gli atti alla Procura Federale, per accertare la reale dinamica dei fatti occorsi in occasione della gara Apulia Trani/Grifone Gialloverde del 18.3.2018.

All’esito dell’attività di accertamento ed indagine compiuta dalla Procura Federale, nel corso della quale sono stati sentiti l’arbitro, l’assistente n.1 dell’arbitro e n.3 calciatrici della Grifone Gialloverde, non ha trovato conferma quanto riportato dall’arbitro nel proprio rapporto, per cui il reclamo va accolto e la sanzione annullata.

Il direttore di gara, sentito il 16.5.2018, ha dichiarato che, mentre stava controllando che le persone presenti in panchina fossero in lista e gli Assistenti la regolarità delle porte, *“vicino alla panchina del Grifone Gialloverde, il sig Strippoli Massimo allenatore dell’Apulia Trani, cercando di prendere alcuni palloni che si trovavano nell’area tecnica custoditi dalla giocatrici del grifone stesso, provocava la reazione delle giocatrici stesse che gli chiedevano di lasciare i palloni, e questi le apostrofava così come ho verbalizzato nel referto....Questa scenetta tra lo Strippoli e le giocatrici è avvenuta a circa un metro di distanza da dove mi trovavo per il controllo delle panchine....Debbo precisare che lo Strippoli è uscito con calma e tranquillità senza protestare forse perché consapevole di quanto affermato”*.

Le dichiarazioni dell’arbitro sono state smentite sia dalle calciatrici, che dall’Assistente n.1.

Le prime hanno dichiarato che sarebbe stato l'Assistente n. 1 ad accorgersi della discussione e ad avvertire l'arbitro che, sopraggiunto, ha espulso lo Strippoli.

In particolare la calciatrice Eleonora Cunsolo, capitano della Grifone Gialloverde che ha avuto il diverbio con l'allenatore allontanato, ha dichiarato che quando lo Strippoli è intervenuto per recuperare i palloni ne è seguita una discussione dai toni moderati. Ha comunque escluso che siano state profferite offese *"altrimenti mi sarei difesa in qualche modo"*.

L'assistente n. 1, oltre a non aver sentito le frasi offensive nonostante si trovasse sulla linea di centrocampo tra le due panchine, ha smentito le dichiarazioni dell'arbitro in ordine a quanto avvenuto successivamente all'allontanamento *"ero lontano ma ho visto lo Strippoli che, allontanato, gesticolava come volesse chiedere spiegazioni del suo allontanamento"*. Nessuna calma, tranquillità e consapevolezza, come dichiarato dall'arbitro..

Per questi motivi la C.S.A., in accoglimento del ricorso come sopra proposto dalla società A.S.D. Apulia Trani di Trani (Barletta-Andria-Trani) annulla la sanzione inflitta.

Dispone restituirsi la tassa reclamo.

2. RICORSO DEL CALCIATORE BUENO ARDITE RAMON AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA FINO AL 31.12.2018 INFLITTA AL RECLAMANTE SEGUITO GARA LUPARENSE C5/KAOS REGGIO EMILIA DEL 29.4.2018 (Delibera del Giudice Sportivo presso Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 843 del 2.5.2018)

Il calciatore Bueno Ardite Ramon ha impugnato la decisione del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale Divisione Calcio A5 pubblicata sul Com. Uff. n. 843 del 2.5.2018 con la quale, in riferimento alla gara finale di Coppa Divisione tra ASD Luparense C5/SSD Kaos Reggio Emilia C5 del 29.4.2018, ha comminato la squalifica inflittagli fino al 31.12.2018 con la seguente motivazione: *"perché nel corso dell'incontro, ogni qualvolta gli arbitri adottavano provvedimenti contro la sua squadra si volgeva verso la tribuna ove si trovava il Presidente della Divisione Calcio a cinque offendendolo. Al termine dell'incontro, durante la cerimonia di premiazione reiterava detti comportamenti nei confronti del predetto Presidente adottando atteggiamenti minacciosi che aizzavano altresì i sostenitori della società presenti sulle tribune i quali a loro volta ingiuriavano il suddetto Dirigente Federale"*.

A sostegno dell'impugnazione diretta ad ottenere in via principale la riduzione della squalifica a due giornate o, in subordine, nella misura ridotta e adeguata ha dedotto alcuni motivi.

In particolare il ricorrente ha sostenuto che il suo comportamento non era indirizzato al Presidente della Divisione Calcio A5 rivolgendosi verso la tribuna ma senza voler offendere né ledere la reputazione di nessuno. Inoltre egli ha rilevato il fatto che né il Direttore di gara né i suoi collaboratori hanno refertato la sussistenza di tale comportamento offensivo, essendo solo un commissario di campo ad avere evidenziato tale episodio.

La Corte nella seduta del 18.5.2018 ha emesso ordinanza istruttoria rimettendo gli atti alla Procura Federale affinché *"accerti, ascoltando gli Ufficiali di gara ed il Commissario di campo, se i comportamenti del calciatore Bueno Ardite Ramon ad esso attribuiti dal Giudice Sportivo sono a lui riferibili, atteso che il solo Commissario di campo ne ha dato conto"*.

La Procura Federale ha inoltrato una relazione pervenuta il 2/7 u.s. con la quale, dopo aver riferito degli esiti delle indagini e, in particolare, delle audizioni degli Ufficiali di gara e dei Commissari di campo, ha concluso rilevando che solo il Commissario Brignoccoli Libero ha confermato la sussistenza del comportamento tenuto dal ricorrente, mentre tutti gli altri soggetti che sono stati sentiti hanno escluso di aver percepito le frasi offensive rivolte al Presidente della Lega Calcio A5.

Il ricorso va pertanto accolto in parte in quanto il comportamento tenuto dal calciatore Bueno Ardite Ramon - che è stato rilevato soltanto da un Commissario di campo e non dagli Ufficiali di gara - va configurato come comportamento antisportivo che non giustifica una sanzione nella misura adottata dal Giudice Sportivo, dovendosi la squalifica ridurre a quanto già scontato sino ad oggi dal ricorrente.

Per questi motivi la C.S.A. in parziale accoglimento del ricorso come sopra proposto dal calciatore Bueno Ardite Ramon riduce la sanzione inflitta al presofferto.

Dispone restituirsi la tassa reclamo.

II COLLEGIO

Avv. Italo Pappa - Presidente; Avv. Daniela Morgante, Prof. Giovanni Serges – Componenti; Dott. Carlo Bravi - Rappresentante A.I.A.; Dott. Antonio Metitieri - Segretario.

3. RICORSO DELL’A.S.D. VIS AFRAGOLESE 1944 AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 3 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL CALC. FIORILLO SALVATORE SEGUITO GARA OMNIA BITONTO/VIS AFRAGOLESE DEL 10.06.2018 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Dilettanti – Com. Uff. n. 324 dell’11.06.2018)

Il Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Dilettanti infliggeva al calciatore Fiorillo Salvatore la sanzione della squalifica per 3 giornate effettive di gara, quale seguito gara Omnia Bitonto c/ Vis Afragolese 1944 del 10.06.2018 (Com. Uff. n. 324 del 14.05.2018).

Avverso la decisione del Giudice Sportivo preannunciava reclamo la società Vis Afragolese 1944 S.r.l. con nota del 13.6.2018, alla quale seguiva trasmissione della documentazione da parte della Segreteria con nota prot. 23277/AM/mnn del 14.6.2018, cui peraltro non faceva seguito la proposizione da parte della ricorrente di alcun motivo di reclamo nel termine perentorio previsto dall’art. 36-bis comma 2 C.G.S., con conseguente inammissibilità del reclamo.

Per questi motivi la C.S.A. dichiara inammissibile il ricorso come sopra proposto dalla società A.S.D. Vis Afragolese 1944 di Afragola (Napoli).

Dispone addebitarsi la tassa reclamo.

IL PRESIDENTE
Italo Pappa

Pubblicato in Roma 12 marzo 2019

IL SEGRETARIO
Antonio Di Sebastiano

IL PRESIDENTE
Gabriele Gravina